

Comune di Palazzolo sull'Oglio

Provincia di Brescia

STUDIO PER LA DETERMINAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE

L.R. n. 1 del 05.01.2000
D.G.R. n. 7/7868 del 25.01.2002
D.G.R. n. 7/13950 del 01.08.2003
D.G.R. n. 7/20552 del 21.24.2005
D.G.R. n. 8/8127 del 01.10.2008
L.R. n. 31 del 05.12.2008

A G G I O R N A M E N T O L U G L I O 2 0 1 1

Studio Geologia Ambiente

Dott. Geol. Laura Ziliani
Dott. Geol. Davide Gasparetti
Dott. Geol. Gianantonio Quassoli
Dott. Geol. Samuele Corradini

25123 Brescia - Via T. Olivelli, 5
Tel. 030.3771189; Fax 030.3778086
e-mail: info@studiogeologiambiente.it

Ing. Antonio Di Pasquale

25014 Castenedolo (BS) - Via Belpietro, 15
Tel.: 340.1457201
e-mail: dipasqualeingantonio@gmail.com

Oggetto:

NORME GENERALI PER LA TUTELA DEI CORSI D'ACQUA E
REGOLAMENTO DELL'ATTIVITA' DI POLIZIA IDRAULICA
SUL TERRITORIO COMUNALE

Data:

APRILE 2011

Regione Lombardia

Provincia di Brescia

COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGGIO

STUDIO PER LA DETERMINAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE

L.R. n. 1 del 05.01.2000
D.G.R. n. 7/7868 del 25.01.2002
D.G.R. n. 7/13950 del 01.08.2003
D.G.R. n. 7/20552 del 21.04.2005
D.G.R. n. 8/8127 del 01.10.2008
L.R. n. 31 del 05.12.2008

**NORME GENERALI DI TUTELA DEI CORSI D'ACQUA E
REGOLAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI POLIZIA IDRAULICA
SUL TERRITORIO COMUNALE**

INDICE

1	Oggetto del regolamento	4
2	Definizioni	4
3	Norme generali di tutela dei corsi d'acqua.....	6
3.1	Norme di tutela degli alvei, delle sponde e delle difese	6
3.1.1	Attività vietate	6
3.1.2	Opere ed attività soggette ad autorizzazione.....	7
3.2	Norme di tutela nelle fasce di rispetto	8
3.2.1	Attività vietate	8
3.2.2	Attività soggette ad autorizzazione	10
3.3	Prescrizioni.....	12
3.3.1	Recinzioni	12
3.3.2	Fabbricati esistenti nelle fasce di rispetto	12
3.3.3	Obbligo dei proprietari frontisti o dei proprietari dei manufatti posti su corsi d'acqua e nelle fasce di rispetto.....	13
3.3.4	Autorizzazione paesistica	14
4	Procedure per i corsi d'acqua del reticolo idrografico principale di competenza regionale	15
4.1	Normativa di riferimento e ente competente per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi	15
4.2	Documentazione da presentare all'Ufficio Tecnico Comunale in allegato alla pratica edilizia	15
5	Procedure per i corsi d'acqua e i canali artificiali di competenza del consorzio di bonifica	16
5.1	Normativa di riferimento e ente competente per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi	16
5.2	Documentazione da presentare all'Ufficio Tecnico Comunale in allegato alla pratica edilizia	17

6	Procedure per i canali artificiali per la derivazione, la condotta e l'uso in concessione di acque pubbliche di cui alla sentenza T.S.A.P. 23.06.2004 n. 91	18
6.1	Normativa di riferimento ed enti competenti per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi o concessori	18
6.2	Istituzione delle fasce di tutela sulle aste idriche di particolare rilevanza paesistica, ambientale o idraulica.....	19
6.2.1	Attività vietate all'interno delle fasce di tutela.....	20
6.2.2	Attività soggette ad autorizzazione all'interno delle fasce di tutela	22
6.3	Documentazione da presentare all'Ufficio Tecnico Comunale in allegato alla pratica edilizia	24
7	Modalità di individuazione delle fasce di rispetto / competenza / tutela.....	25
8	Aree ricadenti nelle fasce fluviali del Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico (P.A.I.)	26
	Allegato schemi tipo di rappresentazione delle fasce di rispetto / competenza / tutela.....	40

1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento comunale, redatto in attuazione dei disposti della Legge Regionale 1/2000 e s.m.i., stabilisce i criteri e le modalità per gli interventi sui corsi d'acqua e nelle fasce di pertinenza degli stessi, e per le attività di "polizia idraulica", intese come attività di controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, ai fini della tutela e preservazione del corso d'acqua stesso e delle sue pertinenze.

2 DEFINIZIONI

Agli effetti del presente regolamento, sono esplicitate le seguenti definizioni:

- a) Reticolo Idrico Principale: si intendono i corsi d'acqua riportati nell'Elenco delle Acque Pubbliche ed inseriti nell'allegato alla D.G.R. n. 8/8127 del 01.10.2008;
- b) Reticolo Idrico Minore: è l'insieme dei corsi d'acqua rientranti nelle competenze del Comune: essi non ricadono nell'allegato alla D.G.R. n. 8/8127 del 01.10.2008 né nell'allegato alla D.G.R. n. 7/20552 del 11.02.2005 (corsi d'acqua di competenza dei Consorzi di Bonifica) e neppure rientrano nel campo di applicazione della sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche 23.06.2004 n. 91. Nel caso specifico, in territorio comunale di Palazzolo sull'Oglio non sono presenti corsi d'acqua classificabili come Reticolo Minore;
- c) Aste idriche gestite da Consorzi di Bonifica: è l'insieme dei corsi d'acqua di competenza del Consorzio di Bonifica ricompresi all'interno dell'allegato alla D.G.R. n. 7/20552 del 11.02.2005, entrato in vigore a seguito dell'approvazione del Regolamento Regionale di Polizia Idraulica (R.R. n. 3 del 08.02.2010). Nel Comune di Palazzolo sull'Oglio sono presenti aste idriche ricadenti nell'ambito di competenza di due differenti Consorzi di Bonifica: il Consorzio di Bonifica "Media Pianura Bergamasca" – Comprensorio n. 5, operativo in sponda destra rispetto al Fiume Oglio ed il Consorzio di Bonifica "Sinistra Oglio" – Comprensorio n. 6, operativo in sponda sinistra.
- d) canali artificiali per la derivazione, la condotta e l'uso in concessione di acque pubbliche di cui alla sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche 23.06.2004 n. 91: tali canali sono stati esplicitamente esclusi dall'ambito di applicazione della L.R. 1/2000 in virtù della sentenza sopra citata.

Attraverso il presente regolamento su alcuni canali appartenenti a tale gruppo di canali, caratterizzati da particolare rilevante importanza idraulica, paesistica od ambientale, sono state definite delle “fasce di tutela” di tipo urbanistico, da non confondere con le fasce di polizia idraulica definite sul reticolo principale o da quelle di competenza definite sul reticolo di bonifica.

- e) Fasce di rispetto / di competenza / di tutela: sono costituite da porzioni di territorio in adiacenza ai corsi d'acqua, all'interno delle quali ogni tipo di attività è normata ai sensi del presente regolamento o da norme sovraordinate nel seguito richiamate. L'ampiezza delle fasce è variabile ed è misurata dal ciglio superiore della sponda del corso d'acqua o, in presenza di argini, dal piede esterno dell'argine o, per i tratti coperti, dal limite esterno del manufatto.

3 NORME GENERALI DI TUTELA DEI CORSI D'ACQUA

3.1 NORME DI TUTELA DEGLI ALVEI, DELLE SPONDE E DELLE DIFESE

3.1.1 Attività vietate

Sono lavori e atti vietati in modo assoluto lungo i corsi d'acqua individuati nel reticolo idrico minore, loro alvei, sponde e difese i seguenti:

- a) le piantagioni all'interno degli alvei dei fiumi, torrenti e colatori a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;
- b) il danneggiamento e l'eliminazione con ogni mezzo dei ceppi degli alberi ed ogni opera anche in legno che sostengono le rive e gli argini dei corsi d'acqua;
- c) la formazione di pescaie, chiuse, pietraie ed altro per l'esercizio della pesca con le quali si alterasse il corso naturale delle acque;
- d) il posizionamento longitudinalmente, in alveo di gasdotti, fognature, acquedotti, tubature e infrastrutture a rete in genere, salvo quanto previsto al punto i) del successivo paragrafo 3.1.2;
- e) l'estrazione di materiale inerte che non sia funzionale ad interventi di sistemazione idraulica (materia di esclusiva competenza della Regione Lombardia);
- f) lo scarico nei corpi idrici delle acque di prima pioggia o di lavaggio di aree esterne così come disciplinate dalla normativa regionale di settore (R.R. 24.03.2006 n. 4).
- g) la copertura e/o tombinatura dei corsi d'acqua, che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità (art. 115 D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i.);
- h) l'occupazione o la riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua;
- i) l'esecuzione di opere che comportino una riduzione dell'alveo, un ostacolo o un'ostruzione al deflusso delle acque;
- j) qualsiasi variazione o alterazione alle opere di difesa, di regimazione idraulica e dei relativi manufatti; qualunque opera o manufatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso a cui sono destinati gli argini, loro accessori e manufatti;

- k) qualunque opera o manufatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni , la resistenza e la convenienza all'uso a cui sono destinati gli argini, loro accessori e manufatti;
- l) la cementazione in tutto o in parte delle sponde e del fondo dei corsi d'acqua, fatto salto quanto strettamente funzionale all'esecuzione degli interventi di regimazione idraulica o di tutela dei manufatti in alveo;
- m) il posizionamento di cartelli pubblicitari, pali, sostegni, tralicci e simili;
- n) ogni altro lavoro od atto vietato ai sensi delle vigenti norme.

3.1.2 Attività soggette ad autorizzazione

Possono essere eseguiti solo dopo il rilascio di formale autorizzazione rilasciata dall'Ente competente in materia di Polizia Idraulica:

- a) le opere e le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse culturale, compresa l'eliminazione della vegetazione infestante o arborea, se necessario, e la rimozione di accumuli di materiali nell'alveo per ripristinare e mantenere le funzioni idrauliche ed ambientali dei corsi d'acqua;
- b) le difese spondali radenti (ossia senza restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore al piano campagna), realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta né provocare restringimenti d'alveo. Tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua: la realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza dovrà essere consentita unicamente all'interno di centri abitati, e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili.
- c) le variazioni di tracciato dei corsi d'acqua, solo nel caso ciò si renda necessario sotto l'aspetto idraulico ed ambientale;
- d) le opere di sistemazione idraulica delle sponde e dei manufatti per la regimazione dei deflussi e per la captazione o lo scarico delle acque, compresa la ricostruzione dei manufatti esistenti, senza variazione di posizione e forme;
- e) le opere e le strutture fisse per l'attraversamento viabile: pedonale e carrabile, anche a guado o in manufatto sub alveo;
- f) i ponti canale e le botti a sifone;

- g) le rampe di accesso agli argini ed all'alveo;
- h) gli attraversamenti aerei di linee di servizi (elettricità, telefono, teleferiche, ecc.);
- i) gli attraversamenti in subalveo di linee e tubazioni di servizi (elettricità, telefono, fibre ottiche, gas, fognatura, acquedotto, ecc.);
- j) la posa di linee e tubazioni di servizi (elettricità, telefono, fibre ottiche, gas, fognatura, acquedotto, ecc.) entro l'alveo in posizione longitudinale, solo in caso di assoluta necessità, purché siano interrato sotto la quota di possibile erosione di fondo alveo e non venga ridotta la sezione del corso d'acqua, previo studio di compatibilità dell'intervento anche con riferimento alla prevedibile evoluzione morfologica dell'alveo;
- k) le opere per nuove derivazioni di acque pubbliche in concessione;
- l) lo scarico di acque meteoriche e fognarie, purché di qualità conforme alle norme di legge vigenti ed in quantità compatibile con la capacità del corso d'acqua e comunque entro i parametri stabiliti dall'Ente titolare delle competenze in materia di Polizia Idraulica;
- m) la copertura dei corsi d'acqua per esclusive ragioni di pubblica incolumità (art. 115 del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i.) e a condizione che tali interventi avvengano ad opera esclusiva della Pubblica Amministrazione;
- n) in generale, gli interventi che non siano suscettibili di influire né direttamente né indirettamente sul regime del corso d'acqua, le opere e gli interventi volti alla difesa, alla sistemazione idraulica ed al monitoraggio dei fenomeni.

3.2 NORME DI TUTELA NELLE FASCE DI RISPETTO

3.2.1 *Attività vietate*

Sono vietati i seguenti lavori ed atti:

- a) la costruzione di edifici, di manufatti anche totalmente interrati e di ogni tipo di impianto tecnologico, fatte salve le opere attinenti alla difesa e alla regimazione idraulica, alla derivazione, al controllo e allo scarico delle acque ed agli attraversamenti dei corsi d'acqua, nei casi previsti nel precedente paragrafo 3.1.;
- b) gli interventi di "ristrutturazione edilizia", "nuova costruzione", "ristrutturazione urbanistica", così come definiti alle lettere d), e), f) dell'art. 3 comma 1 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e s.m.i.

- c) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti così come definiti dal D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i., fatto salvo quanto prescritto dalle norme per le attività soggette ad autorizzazione;
- d) la realizzazione di muri e/o recinzioni non asportabili ad una distanza minore di 10 m dal ciglio della sponda, laddove la fascia ha un'ampiezza minima di 10, e di 5 m dal ciglio della sponda, laddove la fascia ha un'ampiezza minima di 5 m (si veda in merito anche quanto riportato al successivo §3.3.1), e di tutte quelle opere che comportano un impedimento ed una limitazione alla possibilità di accesso alla fascia di rispetto;
- e) la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l'ampliamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, fatto salvo quanto prescritto dalle norme per le attività soggette ad autorizzazione;
- f) la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto;
- g) le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l'assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale ed edilizio, fatte salve le prescrizioni indicate dalle norme per le attività soggette ad autorizzazione;
- h) i movimenti terra e le operazioni di scavo che modifichino sostanzialmente il profilo del terreno in una fascia non inferiore a 5 metri dal ciglio di sponda, fatti salvi gli interventi finalizzati alla realizzazione di progetti di recupero ambientale, di bonifica e di messa in sicurezza dal rischio idraulico;
- i) l'interclusione della fascia di rispetto;
- j) le piantagioni di alberi e siepi ad una distanza minore di 5 m dal ciglio della sponda, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente;
- k) il pascolo e la permanenza del bestiame;
- l) il deposito sia permanente sia temporaneo di rifiuti (come definito all'art. 183, comma 1, let. m), del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i.);
- m) il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiale di qualsiasi genere;
- n) l'apertura di nuove cave, anche di prestito;
- o) ogni altro lavoro o atto vietato ai sensi delle vigenti norme.

3.2.2 Attività soggette ad autorizzazione

Sono eseguibili solo dopo espressa autorizzazione rilasciata dall'Ente competente in materia di Polizia Idraulica i seguenti lavori ed atti:

- a) gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- b) gli interventi di “manutenzione ordinaria”, “manutenzione straordinaria”, di “restauro e risanamento conservativo” così come definiti dall'art. 3 comma 1 lettere a), b), c) del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e s.m.i., senza aumento di superficie o volume, evitando cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo e con esclusione di ogni intervento diretto al recupero, ricostruzione, accorpamento, o anche solo recupero volumetrico delle superfetazioni e degli accessori aggiunti che invece dovranno essere obbligatoriamente demoliti in caso di intervento sull'edificio principale;

L'esecuzione degli interventi di cui al presente punto è comunque subordinata alla presentazione, insieme alla documentazione progettuale, di una verifica di compatibilità idraulica delle opere in progetto a firma di un tecnico abilitato.

Per quanto concerne gli interventi di “manutenzione ordinaria” e di “manutenzione straordinaria” come definiti alle lettere a), b) dell'art. 3 comma 1 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e s.m.i., qualora questi non siano passibili di influenzare direttamente od indirettamente il libero deflusso delle acque in alveo, tale verifica potrà essere sostituita da una richiesta di autorizzazione firmata dal richiedente all'esecuzione dei lavori, ove venga adeguatamente motivata l'omissione della verifica idraulica.

In tali casi, qualora l'Amministrazione ritenga comunque necessaria la verifica idraulica del corso d'acqua, dovrà comunicarlo al richiedente entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Trascorso tale termine, l'autorizzazione ai sensi del Regolamento di Polizia Idraulica si ritiene tacitamente concessa;

- c) gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
- d) le recinzioni asportabili formate da pali e reti metalliche per le fasce con un'ampiezza di 10 m ad una distanza comunque non inferiore a 5 metri dal ciglio superiore della sponda (si veda in merito anche quanto riportato al successivo §3.3.1);
- e) le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni;

- f) le linee aeree di servizi e relativi pali e sostegni;
- g) la realizzazione di interventi di viabilità, di parcheggi e spazi di manovra purché non altrimenti localizzabili e la formazione di percorsi pedonali e ciclabili; questi interventi dovranno comunque essere realizzati a raso, senza attrezzature fisse e senza manufatti sporgenti rispetto al piano campagna (cordoli, parapetti, muretti) tali da interferire con le periodiche operazioni di manutenzione e pulizia dei corsi d'acqua;
- h) gli interventi di sistemazione ambientale e del verde volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e all'eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
- i) il deposito temporaneo di rifiuti come definito all'art. 183, comma 1, let. m), del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i.;
- j) l'adeguamento alle normative vigenti degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, anche a mezzo di eventuali ampliamenti funzionali. Il progetto di queste opere dovrà essere accompagnato da uno studio di compatibilità idraulica dell'intervento;
- k) l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, già autorizzate ai sensi del ex D.Lgs 22/1997 e del vigente D.Lgs. 03.04.2006 n.152 e s.m.i. alla data di entrata in vigore delle norme di tutela del reticolo idrico minore, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata, fino all'esaurimento della capacità residua derivante dall'autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Ente Competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo;
- l) la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili e relativi impianti, a distanza non inferiore a 5 metri dal ciglio superiore di sponda, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente convalidato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti;
- m) la manutenzione, ricostruzione o realizzazione di opere per le derivazioni e captazioni di acque pubbliche in concessione e relativi impianti.
- n) il posizionamento di cartelli pubblicitari e simili su pali.

3.3 PRESCRIZIONI

3.3.1 *Recinzioni*

Ad ulteriore chiarimento di quanto contenuto alla lettera d) del paragrafo 3.2.1 e alla lettera d) del paragrafo 3.2.2 del presente regolamento si specifica che, in base all'ampiezza della fascia di rispetto, le recinzioni possono essere ammesse con le seguenti prescrizioni:

a) Nella fascia di rispetto di metri 10:

Le distanze minime da mantenere dal corso d'acqua sono le seguenti:

- metri 10 per tutte le recinzioni in muratura, o comunque caratterizzate da una loro inamovibilità (cancellate o ringhiere in ferro o altri materiali completamente ancorate al suolo ed inamovibili);
- metri 5 in presenza di recinzioni asportabili, formate ad esempio da pali e reti metalliche, oppure elementi in legno o simili che non ostacolino l'accesso all'alveo e siano di facile rimozione (nell'eventuale autorizzazione dovrà essere precisata la precarietà della stessa, con l'indicazione che in ogni momento l'organo al controllo e tutela del corso d'acqua potrà richiederne la rimozione per motivate ragioni di ordine idraulico);

b) Nella fascia di rispetto di metri 5:

- non è ammessa in tale fascia nessun tipo di recinzione; la distanza minima da mantenere dal corso d'acqua è sempre e comunque 5 metri, sia per recinzioni asportabili che fisse.

c) Nella fascia di rispetto di metri 1 (corsi d'acqua coperti / tombinati)

- non è ammessa in tale fascia nessun tipo di recinzione; la distanza minima da mantenere dal corso d'acqua è sempre e comunque 1 metro.

3.3.2 *Fabbricati esistenti nelle fasce di rispetto*

Ad ulteriore chiarimento di quanto riportato alla lettera b) del paragrafo 3.2.1, nonché alla lettera b) del paragrafo 3.2.2, si evidenzia quanto segue.

All'interno delle fasce di rispetto sono consentiti gli interventi di "manutenzione ordinaria", "manutenzione straordinaria", di "restauro e risanamento conservativo" così come definiti dall'art. 3 comma 1 lettere a), b), c) del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e s.m.i., senza aumento di

superficie o volume, evitando cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo e con esclusione di ogni intervento diretto al recupero, ricostruzione, accorpamento, o anche solo recupero volumetrico delle superfetazioni e degli accessori aggiunti che invece dovranno essere obbligatoriamente demoliti in caso di intervento sull'edificio principale.

Tali interventi sono subordinati alla presentazione di una verifica di compatibilità idraulica delle opere in progetto.

Sono consentiti interventi di adeguamento igienico - funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto, nonché gli interventi di adeguamento sismico, senza aumento di superficie o volume.

Sono consentite quelle modifiche edilizie atte a migliorare le condizioni idrauliche di sicurezza e di accesso e manutenzione al corso d'acqua

Nel caso di fabbricati e strutture private in genere in precarie condizioni di stabilità, tali da costituire serio rischio per il regolare deflusso delle acque, il Comune, mediante ordinanza sindacale, ingiungerà ai proprietari la messa in sicurezza dei fabbricati, assegnando un congruo termine per l'esecuzione degli interventi. In caso di inadempienza o di somma urgenza, il Comune potrà intervenire direttamente, addebitando le spese dell'intervento ai proprietari.

3.3.3 Obbligo dei proprietari frontisti o dei proprietari dei manufatti posti su corsi d'acqua e nelle fasce di rispetto

I proprietari o usufruttuari o conduttori dei fondi compresi entro il perimetro della fascia di rispetto debbono:

1. tener sempre bene efficienti i fossi e le rive che circondano o dividono i terreni suddetti, le luci dei ponticelli e gli sbocchi di scolo nelle aste del reticolo;
2. aprire tutti quei nuovi fossi che siano necessari per il regolare scolo delle acque che si raccolgono sui terreni;
3. rimuovere immediatamente gli alberi, i tronchi e i grossi rami delle piantagioni laterali alla fascia o al corso d'acqua che, per impeto del vento o per qualsivoglia altra causa, causino interferenza con l'area in fascia o con il corso d'acqua, previa richiesta di autorizzazione all'Ente competente in materia di polizia idraulica.

Chiunque venga autorizzato all'esecuzione di attraversamenti (ponti, reti tecnologiche, ecc.) o alla formazione di opere di difesa e quant'altro lungo il corso d'acqua ha l'obbligo di mantenere costantemente in buono stato le opere eseguite e ad effettuare, a sua cura e spese, la pulizia ordinaria del tratto di corso d'acqua interessato dal manufatto e tutte le eventuali riparazioni o modifiche che il comune e/o gli organi competenti riterranno di ordinare nell'interesse del buon regime idraulico del corso d'acqua.

Dovrà inoltre essere garantito il libero accesso al corso d'acqua per controlli e verifiche da parte del personale addetto al buon regime idraulico.

3.3.4 Autorizzazione paesistica

Qualora l'area oggetto di intervento ricada in zona soggetta a vincolo paesistico il richiedente dovrà presentare apposito atto autorizzativo rilasciato dalla Regione Lombardia - Direzione Territorio e Urbanistica - U.O. Sviluppo Sostenibile del Territorio o, se l'opera rientra tra quelle subdelegate, dagli Enti competenti individuati dalla L.R. 12/2005 e dalle successive modificazioni.

4 PROCEDURE PER I CORSI D'ACQUA DEL RETICOLO IDROGRAFICO PRINCIPALE DI COMPETENZA REGIONALE

4.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO E ENTE COMPETENTE PER IL RILASCIO DEI PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI

Le funzioni di polizia idraulica concernenti i corsi d'acqua appartenenti al Reticolo idrografico principale, di cui all'Allegato A alla D.G.R. 1 Agosto 2003, n. 7/13950, non compresi negli elenchi dell'Allegato D della DGR 7868/02, rientrano nelle competenze regionali.

In questo caso si applica la normativa contenuta nelle disposizioni legislative sotto elencate:

- a) R.D. 25 Luglio 1904, n. 523, articoli nn. 59, 96, 97, 98, 99, 100 e 101, fatta salva l'eventuale diversa delimitazione delle fasce di rispetto idraulico, definite nel presente elaborato;
- b) Deliberazioni Giunta Regionale 25.01.2002, n. 7/7868 e 01.08.2003, n. 7/13950 – Reticolo idrico.

Sul Reticolo idrico principale di competenza regionale valgono le norme di tutela dei corsi d'acqua e nelle fasce di rispetto di cui ai precedenti punti 3.1 , 3.2 e 3.3 delle presenti N.T.A.

Le istanze riguardanti i corsi d'acqua e le relative fasce di rispetto appartenenti al Reticolo principale dovranno essere presentate alla Regione Lombardia – Sede Territoriale di Brescia.

Le istanze concernenti l'alveo del Torrente Rillo, che delimita il confine provinciale tra Brescia e Bergamo, dovranno essere presentate anche alla Regione Lombardia – Sede Territoriale di Brescia

Per i tratti di corsi d'acqua relativi al reticolo idrico principale, attualmente di competenza dell'Agenzia Interregionale per il Po (AIPO) (il Fiume Oglio), i provvedimenti autorizzativi sono di competenza dello stesso, mentre i provvedimenti concessori e il calcolo dei canoni di polizia idraulica, per gli stessi tratti, sono di competenza regionale.

4.2 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE IN ALLEGATO ALLA PRATICA EDILIZIA

Le pratiche edilizie riguardanti interventi inerenti i corsi d'acqua del reticolo idrografico principale dovranno essere corredate dal provvedimento autorizzativo ai soli fini idraulici o concessorio rilasciato dal competente ufficio regionale.

5 PROCEDURE PER I CORSI D'ACQUA E I CANALI ARTIFICIALI DI COMPETENZA DEL CONSORZIO DI BONIFICA

5.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO E ENTE COMPETENTE PER IL RILASCIO DEI PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI

Ai sensi del comma 4 dell'art. 81 della L.R. 05.12.2008, n. 31, i Consorzi di Bonifica esercitano le funzioni concessorie e di polizia idraulica sui canali di propria competenza.

I canali di competenza dei consorzi di bonifica sono stati individuati all'interno degli elenchi allegati alla D.G.R. 11.02.05 n. 7/20552, corretta con successiva D.G.R. n. 8/1239 del 30.11.2005.

Secondo la perimetrazione approvata dalla Regione Lombardia con D.C.R. 26.03.1986, n.IV/213, il territorio comunale di Palazzolo è diviso tra i territori di competenza di due differenti Consorzi di Bonifica, il cui confine è costituito dal Fiume Oglio:

- il Consorzio di Bonifica “della Media Pianura Bergamasca” – Comprensorio n. 5, operativo sulla sponda destra del Fiume Oglio;
- il Consorzio di Bonifica “Sinistra Oglio” – Comprensorio n. 6, operativo sulla sponda sinistra del Fiume Oglio.

Lungo i corsi d'acqua e nelle relative fasce di competenza consortile, individuati nella cartografia allegata, si applicano le norme dei relativi Consorzi di Bonifica, al quale dovranno essere rivolte le domande di concessione e di autorizzazione.

Sui detti corsi d'acqua e su una fascia di 5 o 10 metri, in funzione dell'importanza del corso d'acqua, è istituita “una fascia di competenza” per il Consorzio di Bonifica territorialmente competente.

Tali fasce hanno un significato decisamente diverso da quelle relative al reticolo principale o minore, in quanto non istituiscono una “tutela”, ma attribuiscono la “competenza” al Consorzio di Bonifica territorialmente competente e demandano alla specifiche normative le attività vietate e/o soggette ad autorizzazione.

Il Consorzio potrà indicare, di volta in volta, le distanze da mantenere rispetto al corso d'acqua artificiale in funzione dell'intervento richiesto e della tipologia del corso d'acqua.

La normativa di riferimento “Disposizioni per la conservazione delle opere di bonifica e loro pertinenze” per i corsi d'acqua appartenenti al reticolo di bonifica è costituita da quanto disposto:

- a) Dagli artt. 132, 133, 134, 135, 136, 137, 140 del R.D. 368 del 1904;
- b) Dagli artt. 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150 del R.D. 368 del 1904, per quanto attiene alle contravvenzioni;
- c) Dal D.G.R. IV/7633 del 8/4/1986;
- d) Dal D.G.R. n°44 561 del 30/7/1999;
- e) Dalla D.G.R. 7/7868 del 25/1/2002;
- f) Dalla Legge Regionale 16/06/2003 n. 7;
- g) Dalla D.G.R. 01/08/2003 n. 13950;
- h) Dalla L.R. 05.12.2008 n. 31;
- i) Dal R.R. 09.02.2010 n. 3.

5.2 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE IN ALLEGATO ALLA PRATICA EDILIZIA

Le pratiche edilizie riguardanti interventi inerenti i corsi d'acqua e le relative fasce di competenza del reticolo idrografico di competenza del Consorzio di Bonifica dovranno essere corredate da parere preventivo favorevole o da provvedimento autorizzativo o da provvedimento concessorio rilasciato dal Consorzio di Bonifica territorialmente competente.

6 PROCEDURE PER I CANALI ARTIFICIALI PER LA DERIVAZIONE, LA CONDOTTA E L'USO IN CONCESSIONE DI ACQUE PUBBLICHE DI CUI ALLA SENTENZA T.S.A.P. 23.06.2004 N. 91

6.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO ED ENTI COMPETENTI PER IL RILASCIO DEI PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI O CONCESSIONARI

Il Comune di Palazzolo è caratterizzato dalla rilevante presenza dei rami principali e delle derivazioni di una serie di canali di titolarità di Consorzi che hanno ottenuto per via giudiziaria lo stralcio dei propri canali dall'ambito di applicazione della L.R. 1/2000 art. 3 comma 114 e delle relative delibere attuative, in virtù della Sentenza T.S.A.P. 23.06.2004 n. 91.

Per tali aste idriche spetta al proprietario e/o al titolare della concessione di derivazione di acqua pubblica la competenza e la responsabilità autorizzativa in riferimento a qualsiasi intervento sull'alveo, sulle sponde e sugli argini dei propri canali. Anche gli interventi al di fuori delle sponde che possano interferire comunque con l'esercizio della concessione di derivazione d'acqua dovranno essere autorizzati dal titolare della concessione. Tale competenza si estenda su tutta la rete consortile, non solo sulle aste per cui viene riconosciuta da parte del Comune una valenza paesistica attraverso l'individuazione delle fasce di tutela, ai sensi del successivo §6.2.

La normativa di riferimento per gli interventi riguardanti canali artificiali per l'esercizio della concessione di acqua pubblica è lo statuto consortile del Consorzio titolare della concessione, che esercita le proprie funzioni entro i limiti fissati dal R.D. 11.12.1933 n.1775 e dal Codice Civile.

Nell'esercizio delle funzioni autorizzative sui propri canali, i Consorzi titolari delle concessioni di derivazione di acqua pubblica debbono in ogni caso tener conto della funzione di drenaggio del territorio attraversato svolta da tali aste idriche e, pertanto, debbono prestare particolare attenzione nell'emissione di provvedimenti autorizzativi su interventi che possono incrementare la pericolosità idraulica dei canali, quali:

1. impermeabilizzazioni di lunghi tratti di canale, con conseguente significativa riduzione dei tempi di corrivazione dei bacini;
2. coperture e intubamenti di lunghi tratti di canale, con conseguente difficoltà di manutenzione degli alvei;

3. esecuzione di manufatti o opere tali da ostacolare il deflusso delle acque, quali ponti, botti a sifone o restringimenti delle sezioni di deflusso, con conseguenti potenziali fenomeni di rigurgito a monte dell'opera stessa.

6.2 ISTITUZIONE DELLE FASCE DI TUTELA SULLE ASTE IDRICHE DI PARTICOLARE RILEVANZA PAESISTICA, AMBIENTALE O IDRAULICA

In considerazione della significativa rilevanza idraulica, ambientale e paesistica di alcune aste appartenenti alle reti di canalizzazioni per l'utilizzo di acqua pubblica di titolarità di Consorzi di cui alla Sentenza T.S.A.P. 23.06.2004 n. 91 e nel rispetto delle prerogative dei Consorzi stessi, ai fini di una tutela ambientale e paesistica di tali tratti di canale, vengono istituite fasce di tutela di ampiezza indicata nell'elaborato cartografico allegato al presente regolamento

Si pone in evidenza come i vincoli di tutela individuati sui canali privati di significativa importanza idraulica, paesistica od ambientale NON siano vincoli di Polizia Idraulica ai sensi del R.D. 523/1904, bensì vincoli di tipo urbanistico, individuati in base al titolo discrezionale riconosciuto ai Comuni di imporre limiti sul proprio territorio più restrittivi di quelli previsti dalle norme legislative vigenti in materia di tutela dei corsi d'acqua. Nelle fasce di tutela la competenza per il rilascio delle autorizzazioni è del Comune.

Si sottolinea come l'esercizio delle attività di tutela delle aste idriche private da parte del Comune dovrà avvenire sempre nel rispetto delle prerogative e degli oneri dei soggetti titolari della concessione di derivazione d'acqua pubblica.

In particolare si pone in evidenza come ricada sul Consorzio titolare della concessione di derivazione di acqua pubblica la competenza manutentiva delle opere connesse alla derivazione d'acqua (art. 42 del R.D. 1775/1933, quali ad es. la pulizia delle paratoie, dei partitori, delle chiuse) nonché la competenza autorizzativa in riferimento a qualsiasi intervento sull'alveo, sulle sponde, sulle difese e sugli argini dei canali, nonché a tutti gli altri interventi che possano influenzare o modificare l'esercizio della concessione di derivazione d'acqua. Per questi interventi è obbligatoria l'acquisizione del parere positivo del soggetto titolare della concessione d'uso delle acque: tale parere dovrà essere trasmesso all'Amministrazione Comunale prima dell'inizio dei lavori.

Come si è detto, la competenza del Consorzio concessionario si estende non solo sulle aste idriche principali su cui è stata individuata una necessità di tutela ai fini del presente Regolamento, ma su tutta la rete consortile.

Le principali aste consortili, suddivise in base alle rogge madri di appartenenza, sono riportate nella Tavola 03.

Poiché è nel diritto del Consorzio titolare della concessione modificare i tracciati dei propri canali in totale autonomia, in funzione delle esigenze connesse all'esercizio della concessione, i tracciati dei canali privati riportati nella Tavola 03 rivestono esclusivo carattere conoscitivo, e dovranno di volta in volta essere verificati con i tecnici del Consorzio stesso.

I reciproci rapporti tra il Comune e il Consorzio titolare della concessione di derivazione d'acqua sulle attività di gestione, manutenzione, controllo e valorizzazione economica degli oneri per tali attività sulle aste idriche potranno essere modificate rispetto ai contenuti del presente regolamento solo se regolate attraverso un'apposita CONVENZIONE.

Al fine di fronteggiare possibili situazioni di emergenza idrogeologica o ambientale e di favorire una corretta gestione delle problematiche che vedono coinvolti Consorzi irrigui e Comune, dovrà essere fornito al Comune l'elenco (indirizzo e recapito telefonico) con indicazione della priorità di chiamata del personale addetto alla manutenzione e di quello operante sul territorio comunale per far fronte ad eventuali stati di emergenza.

6.2.1 Attività vietate all'interno delle fasce di tutela

Sono vietati i seguenti lavori ed atti:

- a) la costruzione di edifici, di manufatti anche totalmente interrati e di ogni tipo di impianto tecnologico, fatte salve le opere attinenti alla difesa e alla regimazione idraulica, alla derivazione, al controllo e allo scarico delle acque ed agli attraversamenti dei corsi d'acqua, purché autorizzate dall'Ente titolare della concessione di acqua pubblica;
- b) gli interventi di “nuova costruzione”, “ristrutturazione urbanistica”, così come definiti alle lettere e), f) dell'art. 3 comma 1 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380;
- c) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti così come definiti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., fatto salvo quanto prescritto dalle norme per le attività soggette ad autorizzazione;
- d) la realizzazione di muri e/o recinzioni non asportabili ad una distanza minore di 10 m dal ciglio della sponda, laddove la fascia ha un'ampiezza minima di 10 m, e di 5 m dal ciglio della sponda, laddove la fascia ha un'ampiezza minima di 5 m.

In deroga a quanto sopra, è ammessa la demolizione ed il ripristino nella stessa localizzazione per le recinzioni esistenti che costituiscano arginatura per i canali, previa dichiarazione dell'Ente gestore del canale stesso in merito alla loro innocuità in rapporto al deflusso delle acque.

In deroga a quanto sopra, all'interno del "Perimetro del centro abitato consolidato" (riportato sulla Tavola 02) è altresì ammessa la realizzazione di nuove recinzioni ad una distanza inferiore a quella sopra indicata, previa presentazione di una dichiarazione da parte del Consorzio gestore dell'asta idrica in merito alla possibilità di eseguire comunque gli interventi di manutenzione sull'alveo e sulle sponde.

- e) la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l'ampliamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, fatto salvo quanto prescritto dalle norme per le attività soggette ad autorizzazione;
- f) la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto;
- g) le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l'assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale ed edilizio, fatte salve le prescrizioni indicate dalle norme per le attività soggette ad autorizzazione;
- h) i movimenti terra e le operazioni di scavo che modifichino sostanzialmente il profilo del terreno in una fascia non inferiore a 5 metri dal ciglio di sponda, fatti salvi gli interventi finalizzati alla realizzazione di progetti di recupero ambientale, di bonifica e di messa in sicurezza dal rischio idraulico;
- i) l'interclusione della fascia di tutela;
- j) le piantagioni di alberi e siepi ad una distanza minore di 5 m dal ciglio della sponda, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente;
- k) il pascolo e la permanenza del bestiame;
- l) il deposito sia permanente sia temporaneo di rifiuti (come definito all'art. 183, comma 1, let. m), del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i.);
- m) il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiale di qualsiasi genere.
- n) l'apertura di nuove cave, anche di prestito;
- o) ogni altro lavoro o atto vietato ai sensi delle vigenti norme.

6.2.2 Attività soggette ad autorizzazione all'interno delle fasce di tutela

Sono eseguibili solo dopo espressa autorizzazione i seguenti lavori ed atti:

- a) gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- b) gli interventi di “manutenzione ordinaria”, “manutenzione straordinaria”, di “restauro e risanamento conservativo”, di “ristrutturazione edilizia” così come definiti alle lettere a), b), c), d) dell'art. 3 comma 1 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e s.m.i., senza aumento di superficie o volume, evitando cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo e con esclusione di ogni intervento diretto al recupero, ricostruzione, accorpamento, o anche solo recupero volumetrico delle superfetazioni e degli accessori aggiunti che invece dovranno essere obbligatoriamente demoliti in caso di intervento sull'edificio principale.

L'esecuzione degli interventi di cui al presente punto è comunque subordinata alla presentazione, insieme alla documentazione progettuale, di una verifica di compatibilità idraulica delle opere in progetto a firma di un tecnico abilitato, unitamente al parere favorevole del titolare della concessione di derivazione d'acqua pubblica che certifichino che le opere previste (temporanee o permanenti) risultino innocue rispetto ai presupposti ed all'esercizio della concessione.

Per quanto concerne gli interventi di “manutenzione ordinaria” e di “manutenzione straordinaria” come definiti alle lettere a), b) dell'art. 3 comma 1 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e s.m.i., qualora questi non siano passibili di influenzare direttamente od indirettamente il libero deflusso delle acque in alveo, il richiedente potrà omettere la verifica idraulica motivando adeguatamente nella richiesta di autorizzazione all'esecuzione dei lavori l'omissione di tale verifica.

Qualora l'Amministrazione ritenga comunque necessaria la predisposizione di una verifica di compatibilità idraulica a firma di un tecnico abilitato, prima di rilasciare l'autorizzazione all'esecuzione degli interventi dovrà comunicarlo al richiedente entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta di esecuzione delle opere.

Anche in caso di omissione della verifica idraulica il richiedente dovrà comunque presentare il parere favorevole del titolare della concessione di derivazione d'acqua pubblica che certifichi che le opere previste (temporanee o permanenti) risultino irrilevanti rispetto ai presupposti ed all'esercizio della concessione;

gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e

- c) gli interventi di adeguamento igienico - funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto, senza aumento di superficie o volume;
- d) gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
- e) le recinzioni asportabili formate da pali e reti metalliche per le fasce con un'ampiezza di 10 m ad una distanza comunque non inferiore a 5 metri dal ciglio superiore della sponda;
- f) le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni;
- g) le linee aeree di servizi e relativi pali e sostegni;
- h) la realizzazione di interventi di viabilità, di parcheggi e spazi di manovra purché non altrimenti localizzabili e la formazione di percorsi pedonali e ciclabili; questi interventi dovranno comunque essere realizzati a raso, senza attrezzature fisse e senza manufatti sporgenti rispetto al piano campagna (cordoli, parapetti, muretti) tali da interferire con le periodiche operazioni di manutenzione e pulizia dei corsi d'acqua;
- i) gli interventi di sistemazione ambientale e del verde volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e all'eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
- j) il deposito temporaneo di rifiuti come definito all'art. 183, comma 1, let. m), del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i.;
- k) l'adeguamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, alle normative vigenti, anche a mezzo di eventuali ampliamenti funzionali. Il progetto di queste opere dovrà essere accompagnato da uno studio idraulico del bacino di riferimento;
- l) l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, già autorizzate ai sensi del D.Lgs. 152/06 alla data di entrata in vigore delle norme di tutela del reticolo idrico minore, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata, fino all'esaurimento della capacità residua derivante dall'autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Ente Competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo.
- m) il posizionamento di cartelli pubblicitari e simili su pali.

- n) la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili e relativi impianti, a distanza non inferiore a 5 metri dal ciglio superiore di sponda, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente convalidato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti.

6.3 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE IN ALLEGATO ALLA PRATICA EDILIZIA

Gli interventi interessanti le aste idriche di titolarità di Consorzi di cui alla Sentenza T.S.A.P. 91/2004, **tanto in rapporto ai rami assoggettati a tutela ai sensi del presente Regolamento quanto agli altri**, dovranno essere subordinati al parere positivo del soggetto titolare della concessione di derivazione d'acqua.

Il parere del soggetto titolare della concessione di derivazione d'acqua dovrà essere presentato preferibilmente contestualmente alla pratica edilizia **ma comunque prima dell'inizio lavori**.

7 MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO / COMPETENZA / TUTELA

Nella cartografia sia le diverse tipologie di corsi d'acqua sia le fasce di rispetto e di tutela sono indicate con segni grafici convenzionali, i quali rappresentano nella scala della carta, la fascia stessa; per una più precisa e corretta delimitazione si dovranno individuare le distanze minime da rispettare con misure dirette in sito.

Si precisa che le predette distanze di rispetto vanno misurate trasversalmente all'asse del corso d'acqua, a partire dal piede esterno dell'argine o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa. Nel caso di sponde stabili, consolidate o protette, le distanze possono essere calcolate con riferimento alla sommità della sponda, e NON utilizzando come riferimento la linea della piena ordinaria in quanto questa è difficilmente individuabile. Nel caso di canali coperti, l'ampiezza della fascia è misurata a partire dal limite esterno del manufatto.

Anche la traccia dei corsi d'acqua riportata nella cartografia in corrispondenza dei tratti che passano intubati sotto le zone urbanizzate può essere parzialmente difforme dal reale andamento; pertanto per gli interventi da eseguire su tali corsi d'acqua e nelle relative fasce di rispetto dovrà essere prima determinato con precisione il reale andamento sul terreno.

In allegato alla presente norma sono riportati alcuni schemi grafici tipo, illustranti le modalità di individuazione delle fasce nelle situazioni più usuali riscontrate sul territorio.

8 AREE RICADENTI NELLE FASCE FLUVIALI DEL PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO (P.A.I.)

Poiché nel territorio comunale di Palazzolo vi è una perimetrazione esplicita delle fasce fluviali per il Fiume Oglio, come previste dal Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) ed in particolare la Fascia di esondazione B (che coincide con la Fascia A di deflusso delle piena) e la Fascia C (area di inondazione della piena catastrofica), oltre alle norme contenute nel presente regolamento, in queste aree sono obbligatorie le Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (adottato con deliberazione n. 18/2001 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, approvato con D.P.C.M. 25 maggio 2001 e pubblicato sulla G.U. n. 183 del 08.08.2001).

In particolare si evidenzia come, nel caso specifico del tratto di Fiume Oglio interessante il Comune di Palazzolo sull'Oglio siano esplicitamente definite tanto la Fascia A, quanto la Fascia B, quanto la Fascia C.

Per quanto concerne la Fascia A, le norme di riferimento sono dettate dagli art. 1 comma 6, 29, 32, 36, 37, 38, 38bis, 38ter, 39, 40 e 41, delle Norme di Attuazione del PAI riportate in calce alla pagina. Per quanto concerne la Fascia B, le norme di riferimento sono dettate dagli art. 30, 32, 36, 37, 38, 38bis, 38ter, 39, 40 e 41, delle Norme di Attuazione del PAI riportate in calce alla pagina.

Nei tratti ove la Fascia A e la Fascia B sono coincidenti, vengono applicate le norme più restrittive, vale a dire quelle relative alla Fascia A.

Per i territori ricadenti nella Fascia C invece, l'art. 31 comma 4 delle Norme di Attuazione del PAI, rimanda agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica la regolamentazione delle attività consentite, i limiti ed i divieti. Pertanto il riferimento normativo per gli interventi previsti nelle aree ricadenti in Fascia C sono le norme geologiche contenute nello "Studio geologico, idrogeologico e sismico" redatto a supporto del Piano di Governo del Territorio (PGT).

Si rammenta che i limiti delle fasce derivano dalle tavole originali in scala 1:25'000 del PAI sono stati riportati sulla tavola 02 in scala 1:5'000 del reticolo idrico. Pertanto possono esserci delle difformità dovute sia alla differenza di scala sia alla differenza di base topografica rispetto alle tavole originarie dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, approvate con D.P.C.M. il 24 maggio 2001 e s.m.i.

- **art. 1 comma 6:** Nei tratti dei corsi d'acqua a rischio di asportazione della vegetazione arborea in occasione di eventi alluvionali, così come individuati nell'Allegato 3 al Titolo I - Norme per l'assetto della rete idrografica e dei versanti, è vietato, limitatamente alla Fascia A di cui al successivo art. 29 del Titolo II, l'impianto e il reimpianto delle coltivazioni a pioppeto

- **art. 29. Fascia di deflusso della piena (fascia A):**
 - 1. Nella Fascia A il Piano persegue l'obiettivo di garantire le condizioni di sicurezza assicurando il deflusso della piena di riferimento, il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo, e quindi favorire, ovunque possibile, l'evoluzione naturale del fiume in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e delle fondazioni delle opere d'arte, nonché a quelle di mantenimento in quota dei livelli idrici di magra.
 - 2. Nella Fascia A sono vietate:
 - a) le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l'assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale, edilizio, fatte salve le prescrizioni dei successivi articoli;
 - b) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, let. l);
 - c) la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l'ampliamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, let. m);
 - d) le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, per una ampiezza di almeno 10 m dal ciglio di sponda, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente; le Regioni provvederanno a disciplinare tale divieto nell'ambito degli interventi di trasformazione e gestione del suolo e del soprassuolo, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, ferme restando le disposizioni di cui al Capo VII del R.D. 25 luglio 1904, n. 523;

- e) la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto;
- f) il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiali di qualsiasi genere.

3. Sono per contro consentiti:

- a) i cambi colturali, che potranno interessare esclusivamente aree attualmente coltivate;
- b) gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
- c) le occupazioni temporanee se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena;
- d) i prelievi manuali di ciottoli, senza taglio di vegetazione, per quantitativi non superiori a 150 m³ annui;
- e) la realizzazione di accessi per natanti alle cave di estrazione ubicate in golena, per il trasporto all'impianto di trasformazione, purché inserite in programmi individuati nell'ambito dei Piani di settore;
- f) i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattiva autorizzata ed agli impianti di trattamento del materiale estratto e presente nel luogo di produzione da realizzare secondo le modalità prescritte dal dispositivo di autorizzazione;
- g) il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con l'assetto della fascia;
- h) il deposito temporaneo a cielo aperto di materiali che per le loro caratteristiche non si identificano come rifiuti, finalizzato ad interventi di recupero ambientale comportanti il ritombamento di cave;
- i) il deposito temporaneo di rifiuti come definito all'art. 6, comma 1, let. m), del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22;
- l) l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 dello stesso D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di

compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo;

m) l'adeguamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue alle normative vigenti, anche a mezzo di eventuali ampliamenti funzionali.

4. Per esigenze di carattere idraulico connesse a situazioni di rischio, l'Autorità idraulica preposta può in ogni momento effettuare o autorizzare tagli di controllo della vegetazione spontanea eventualmente presente nella Fascia A.

5. Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.

- **art. 30. Fascia esondazione (fascia B):**

1. Nella Fascia B il Piano persegue l'obiettivo di mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali dell'invaso e della laminazione delle piene, unitamente alla conservazione e al miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali.

2. Nella Fascia B sono vietati:

a) gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di invaso, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento delle capacità di invaso in area idraulicamente equivalente;

b) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 29, comma 3, let. I);

c) in presenza di argini, interventi e strutture che tendano a orientare la corrente verso il rilevato e scavi o abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità delle fondazioni dell'argine.

3. Sono per contro consentiti, oltre agli interventi di cui al precedente comma 3 dell'art. 29:

a) gli interventi di sistemazione idraulica quali argini o casse di espansione e ogni altra misura idraulica atta ad incidere sulle dinamiche fluviali, solo se compatibili con l'assetto di progetto dell'alveo derivante dalla delimitazione della fascia;

b) gli impianti di trattamento d'acque reflue, qualora sia dimostrata l'impossibilità della loro localizzazione al di fuori delle fasce, nonché gli ampliamenti e messa in sicurezza di quelli esistenti; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, espresso anche sulla base di quanto previsto all'art. 38 bis;

c) la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente;

d) l'accumulo temporaneo di letame per uso agronomico e la realizzazione di contenitori per il trattamento e/o stoccaggio degli effluenti zootecnici, ferme restando le disposizioni all'art. 38 del D.Lgs. 152/1999 e successive modifiche e integrazioni;

e) il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a tecnologia complessa, quand'esso risultasse indispensabile per il raggiungimento dell'autonomia degli ambiti territoriali ottimali così come individuati dalla pianificazione regionale e provinciale; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi e per gli effetti dell'art.38 delle N.T.A. del PAI, espresso anche sulla base di quanto previsto all'art.38 bis delle N.T.A. del PAI.

4. Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.

- **Art. 32. Demanio fluviale e pertinenze idrauliche e demaniali.**

1. Il Piano assume l'obiettivo di assicurare la migliore gestione del demanio fluviale. A questi fini le Regioni trasmettono all'Autorità di bacino i documenti di ricognizione anche catastale del demanio dei corsi d'acqua interessati dalle prescrizioni delle presenti Norme, nonché le concessioni in atto relative a detti territori, con le date di rispettiva scadenza. Le Regioni provvederanno altresì a trasmettere le risultanze di dette attività agli enti territorialmente interessati per favorire la formulazione di programmi e progetti.

2. Fatto salvo quanto previsto dalla L. 5 gennaio 1994, n. 37, per i territori demaniali, i soggetti di cui all'art. 8 della citata legge, formulano progetti di utilizzo con finalità di recupero ambientale e tutela del territorio in base ai quali esercitare il diritto di prelazione previsto dal medesimo art. 8, per gli scopi perseguiti dal presente Piano. Per le finalità di cui al presente comma, l'Autorità di bacino, nei limiti delle sue competenze, si pone come struttura di servizio.

3. Le aree del demanio fluviale di nuova formazione, ai sensi della L. 5 gennaio 1994, n. 37, a partire dalla data di approvazione del presente Piano, sono destinate esclusivamente al miglioramento della componente naturale della regione fluviale e non possono essere oggetto di sdemanializzazione.

4. Nei terreni demaniali ricadenti all'interno delle fasce A e B, fermo restando quanto previsto dall'art. 8 della L. 5 gennaio 1994, n. 37, il rinnovo ed il rilascio di nuove concessioni sono subordinati alla presentazione di progetti di gestione, d'iniziativa pubblica e/o privata, volti alla ricostituzione di un ambiente fluviale diversificato e alla promozione dell'interconnessione ecologica di aree naturali, nel contesto di un processo di progressivo recupero della complessità e della biodiversità della regione fluviale. I predetti progetti di gestione, riferiti a porzioni significative e unitarie del demanio fluviale, devono essere strumentali al raggiungimento degli obiettivi del Piano, di cui all'art. 1, comma 3 e all'art. 15, comma 1, delle presenti norme, comunque congruenti alle finalità istitutive e degli strumenti di pianificazione e gestione delle aree protette eventualmente presenti e devono contenere:

- l'individuazione delle emergenze naturali dell'area e delle azioni necessarie alla loro conservazione, valorizzazione e manutenzione;
- l'individuazione delle aree in cui l'impianto di specie arboree e/o arbustive, nel rispetto della compatibilità col territorio e con le condizioni di rischio alluvionale, sia utile al raggiungimento dei predetti obiettivi;
- l'individuazione della rete dei percorsi d'accesso al corso d'acqua e di fruibilità delle aree e delle sponde.

Le aree individuate dai progetti così definiti costituiscono ambiti prioritari ai fini della programmazione dell'applicazione dei regolamenti comunitari vigenti.

L'organo istruttore trasmette i predetti progetti all'Autorità di bacino che, entro tre mesi, esprime un parere vincolante di compatibilità con le finalità del presente Piano, tenuto conto degli strumenti di pianificazione e gestione delle aree protette eventualmente presenti.

In applicazione dell'art. 6, comma 3, della L. 5 gennaio 1994, n. 37, le Commissioni provinciali per l'incremento delle coltivazioni arboree sulle pertinenze demaniali dei corsi d'acqua costituite ai sensi del R.D.L. 18 giugno 1936, n. 1338, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 gennaio 1937, n. 402, e successive modificazioni, devono uniformarsi, per determinare le modalità d'uso e le forme di destinazione delle pertinenze

idrauliche demaniali dei corsi d'acqua, ai contenuti dei progetti di gestione approvati dall'Autorità di bacino.

Nel caso in cui il progetto, sulla base del quale è assentita la concessione, per il compimento dei programmi di gestione indicati nel progetto stesso, richieda un periodo superiore a quello assegnato per la durata dell'atto concessorio, in sede di richiesta di rinnovo l'organo competente terrà conto dell'esigenza connessa alla tipicità del programma di gestione in corso.

In ogni caso è vietato il nuovo impianto di coltivazioni senza titolo legittimo di concessione.

- **Art. 36. Interventi di rinaturazione.**

1. Nelle Fasce A e B e in particolare nella porzione non attiva dell'alveo inciso sono favoriti gli interventi finalizzati al mantenimento ed ampliamento delle aree di esondazione, anche attraverso l'acquisizione di aree da destinare al demanio, il mancato rinnovo delle concessioni in atto non compatibili con le finalità del Piano, la riattivazione o la ricostituzione di ambienti umidi, il ripristino e l'ampliamento delle aree a vegetazione spontanea autoctona.

2. Gli interventi devono assicurare la funzionalità ecologica, la compatibilità con l'assetto delle opere idrauliche di difesa, la riqualificazione e la protezione degli ecosistemi relittuali, degli habitat esistenti e delle aree a naturalità elevata, la tutela e la valorizzazione dei contesti di rilevanza paesistica e la ridotta incidenza sul bilancio del trasporto solido del tronco fluviale interessato; qualora preveda l'asportazione di materiali inerti dall'alveo inciso o di piena, il progetto deve contenere la quantificazione dei volumi di materiale da estrarre che non devono superare complessivamente i 20.000 mc. Se gli interventi ricadono esternamente all'alveo, dovranno seguire le disposizioni di cui al successivo art. 41; se, viceversa, ricadono all'interno dell'alveo dovranno seguire le disposizioni di cui alla "Direttiva in materia di attività estrattive nelle aree fluviali del bacino del fiume Po" (Allegato 4 al Piano Stralcio delle Fasce Fluviali) allegata alla presenti Norme.

3. Nell'ambito delle finalità di cui al precedente comma, l'Autorità di bacino del fiume Po, anche su proposta delle Amministrazioni competenti, delibera Programmi triennali di intervento ai sensi dell'art. 21 e seguenti della L. 18 maggio 1989, n. 183.

4. L'Autorità di bacino approva una direttiva tecnica concernente i criteri, gli indirizzi e le prescrizioni tecniche per gli interventi di rinaturazione e del loro monitoraggio e di formulazione dei Programmi triennali, come previsto dall'art. 15, comma 2.

5. Al fine di valutare gli effetti e l'efficacia degli interventi programmati, l'Autorità di bacino predispone il monitoraggio degli interventi di rinaturazione effettuati nell'ambito territoriale del presente Piano di cui all'art. 25.

6. Il monitoraggio potrà avere ad oggetto anche il controllo di singole fasi operative agli effetti della valutazione delle interazioni delle azioni programmate con il sistema fluviale interessato, anche per un eventuale adeguamento e miglioramento del Programma sulla base dei risultati progressivamente acquisiti e valutati.

7. Gli interventi di riqualificazione ambientale e di rinaturazione ricadenti nei territori di aree protette devono essere predisposti e/o realizzati di concerto con l'ente gestore.

- **Art. 37. Interventi nell'agricoltura e per la gestione forestale.**

1. Le zone ad utilizzo agricolo e forestale all'interno delle Fasce A e B sono qualificate come zone sensibili dal punto di vista ambientale ai sensi delle vigenti disposizioni dell'U.E. e possono essere soggette alle priorità di finanziamento previste a favore delle aziende agricole insediate in aree protette da programmi regionali attuativi di normative ed iniziative comunitarie, nazionali e regionali, finalizzati a ridurre l'impatto ambientale delle tecniche agricole e a migliorare le caratteristiche delle aree coltivate.

2. Le aree comprese nelle Fasce A e B possono essere considerate prioritarie per le misure di intervento volte a ridurre le quantità di fertilizzanti, fitofarmaci e altri presidi chimici; a favorire l'utilizzazione forestale, con indirizzo a bosco, dei seminativi ritirati dalla coltivazione ed a migliorare le caratteristiche naturali delle aree coltivate.

3. Nell'ambito delle finalità di cui ai commi precedenti, l'Autorità di bacino, anche in riferimento ai programmi triennali, e su eventuale proposta delle Amministrazioni competenti, emana criteri ed indirizzi per programmare le azioni che possono avere l'obiettivo di ridurre o annullare la lavorazione del suolo in determinati territori interessati dal presente Piano, la riduzione o l'esclusione di determinati interventi irrigui, la riconversione dei seminativi in prati permanenti o pascoli, la conservazione degli elementi del paesaggio agrario, la cura dei terreni agricoli e forestali abbandonati. Per l'attuazione di singoli interventi programmati, l'Autorità di bacino può deliberare convenzioni di attuazione ai sensi di quanto previsto all'art. 33.

- **Art. 38. Interventi per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico.**

1. Fatto salvo quanto previsto agli artt. 29 e 30 del PAI, all'interno delle Fasce A e B è consentita la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, riferite a servizi essenziali non altrimenti localizzabili, a condizione che non modifichino i fenomeni

idraulici naturali e le caratteristiche di particolare rilevanza naturale dell'ecosistema fluviale che possono aver luogo nelle fasce, che non costituiscano significativo ostacolo al deflusso e non limitino in modo significativo la capacità di invaso, e che non concorrano ad incrementare il carico insediativo. A tal fine i progetti devono essere corredati da uno studio di compatibilità, che documenti l'assenza dei suddetti fenomeni e delle eventuali modifiche alle suddette caratteristiche, da sottoporre all'Autorità competente, così come individuata dalla direttiva di cui al comma successivo, per l'espressione di parere rispetto la pianificazione di bacino.

2. L'Autorità di bacino emana ed aggiorna direttive concernenti i criteri, gli indirizzi e le prescrizioni tecniche relative alla predisposizione degli studi di compatibilità e alla individuazione degli interventi a maggiore criticità in termini d'impatto sull'assetto della rete idrografica. Per questi ultimi il parere di cui al comma 1 sarà espresso dalla stessa Autorità di bacino.

3. Le nuove opere di attraversamento, stradale o ferroviario, e comunque delle infrastrutture a rete, devono essere progettate nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni tecniche per la verifica idraulica di cui ad apposita direttiva emanata dall'Autorità di bacino.

- **Art. 38bis. Impianti di trattamento delle acque reflue, di gestione dei rifiuti e di approvvigionamento idropotabile.**

1. L'Autorità di bacino definisce, con apposite direttive, le prescrizioni e gli indirizzi per la riduzione del rischio idraulico a cui sono soggetti gli impianti di trattamento delle acque reflue, le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti e gli impianti di approvvigionamento idropotabile ubicati nelle fasce fluviali A e B.

2. I proprietari e i soggetti gestori di impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, di potenzialità superiore a 2000 abitanti equivalenti, nonché di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti e di impianti di approvvigionamento idropotabile, ubicati nelle fasce fluviali A e B predispongono, entro un anno dalla data di pubblicazione dell'atto di approvazione del Piano, una verifica del rischio idraulico a cui sono soggetti i suddetti impianti ed operazioni, sulla base delle direttive di cui al comma 1. Gli stessi proprietari e soggetti gestori, in relazione ai risultati della verifica menzionata, individuano e progettano gli eventuali interventi di adeguamento necessari, sulla base delle richiamate direttive.

3. L'Autorità di bacino, anche su proposta dei suddetti proprietari e soggetti gestori ed in coordinamento con le Regioni territorialmente competenti, delibera specifici Programmi triennali di intervento ai sensi degli artt. 21 e seguenti della L. 18 maggio 1989, n. 183,

per gli interventi di adeguamento di cui al precedente comma. Nell'ambito di tali programmi l'Autorità di bacino incentiva inoltre, ovunque possibile, la delocalizzazione degli impianti di cui ai commi precedenti al di fuori delle fasce fluviali A e B.

- **Art. 38ter. Impianti a rischio di incidenti rilevanti e impianti con materiali radioattivi.**

1. L'Autorità di bacino definisce, con apposita direttiva, le prescrizioni e gli indirizzi per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico a cui sono soggetti gli stabilimenti, gli impianti e i depositi sottoposti alle disposizioni del D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 230, così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 26 maggio 2000 n. 241, e del D. Lgs. 17 agosto 1999 n. 334, qualora ubicati nelle fasce fluviali di cui al presente Titolo.

2. I proprietari e i soggetti gestori degli stabilimenti, degli impianti e dei depositi di cui al comma precedente, predispongono, entro un anno dalla data di pubblicazione dell'atto di approvazione del Piano, una verifica del rischio idraulico e idrogeologico a cui sono soggetti i suddetti stabilimenti, impianti e depositi, sulla base della direttiva di cui al comma 1. La verifica viene inviata al Ministero dell'Ambiente, al Ministero dell'Industria, al Dipartimento della Protezione Civile, all'Autorità di bacino, alle Regioni, alle Province, alle Prefetture e ai Comuni. Gli stessi proprietari e soggetti gestori, in relazione ai risultati della verifica menzionata, individuano e progettano gli eventuali interventi di adeguamento necessari, sulla base della richiamata direttiva.

3. L'Autorità di bacino, anche su proposta dei suddetti proprietari e soggetti gestori ed in coordinamento con le Regioni territorialmente competenti, delibera specifici Programmi triennali di intervento ai sensi degli artt. 21 e seguenti della L. 18 maggio 1989, n. 183, per gli interventi di adeguamento di cui al precedente comma. Nell'ambito di tali programmi l'Autorità di bacino incentiva inoltre, ovunque possibile, la delocalizzazione degli stabilimenti, impianti e depositi al di fuori delle fasce fluviali di cui al presente Titolo.

- **Art. 39. Interventi urbanistici e indirizzi alla pianificazione urbanistica.**

1. I territori delle Fasce A e B individuati dal presente Piano, sono soggetti ai seguenti speciali vincoli e alle limitazioni che seguono, che divengono contenuto vincolante dell'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, per le ragioni di difesa del suolo e di tutela idrogeologica perseguite dal Piano stesso:

a) le aree non edificate ed esterne al perimetro del centro edificato dei comuni, così come definito dalla successiva lett. c), sono destinate a vincolo speciale di tutela fluviale ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. a) della L. 17 agosto 1942, n. 1150;

b) alle aree esterne ai centri edificati, così come definiti alla seguente lettera c), si applicano le norme delle Fasce A e B, di cui ai successivi commi 3 e 4;

c) per centro edificato, ai fini dell'applicazione delle presenti Norme, si intende quello di cui all'art. 18 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, ovvero le aree che al momento dell'approvazione del presente Piano siano edificate con continuità, compresi i lotti interclusi ed escluse le aree libere di frangia. Laddove sia necessario procedere alla delimitazione del centro edificato ovvero al suo aggiornamento, l'Amministrazione comunale procede all'approvazione del relativo perimetro.

2. All'interno dei centri edificati, così come definiti dal precedente comma 1, lett. c), si applicano le norme degli strumenti urbanistici generali vigenti; qualora all'interno dei centri edificati ricadano aree comprese nelle Fasce A e/o B, l'Amministrazione comunale è tenuta a valutare, d'intesa con l'autorità regionale o provinciale competente in materia urbanistica, le condizioni di rischio, provvedendo, qualora necessario, a modificare lo strumento urbanistico al fine di minimizzare tali condizioni di rischio.

3. Nei territori della Fascia A, sono esclusivamente consentite le opere relative a interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, come definiti all'art. 31, lett. a), b), c) della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumento di superficie o volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo e con interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell'edificio.

4. Nei territori della Fascia B sono inoltre esclusivamente consentite:

a) opere di nuova edificazione, di ampliamento e di ristrutturazione edilizia, comportanti anche aumento di superficie o volume, interessanti edifici per attività agricole e residenze rurali connesse alla conduzione aziendale, purché le superfici abitabili siano realizzate a quote compatibili con la piena di riferimento, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa;

b) interventi di ristrutturazione edilizia, comportanti anche sopraelevazione degli edifici con aumento di superficie o volume, non superiori a quelli potenzialmente allagabili, con contestuale dismissione d'uso di queste ultime e a condizione che gli stessi non aumentino il livello di rischio e non comportino significativo ostacolo o riduzione apprezzabile della capacità di invaso delle aree stesse, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa;

c) interventi di adeguamento igienico - funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto;

d) opere attinenti l'esercizio della navigazione e della portualità, commerciale e da diporto, qualora previsti nell'ambito del piano di settore, anche ai sensi del precedente art. 20.

5. La realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico che possano limitare la capacità di invaso delle fasce fluviali, è soggetta ai procedimenti di cui al precedente art. 38.

6. Fatto salvo quanto specificatamente disciplinato dalle precedenti Norme, i Comuni, in sede di adeguamento dei rispettivi strumenti urbanistici per renderli coerenti con le previsioni del presente Piano, nei termini previsti all'art. 27, comma 2, devono rispettare i seguenti indirizzi:

a) evitare nella Fascia A e contenere, nella Fascia B la localizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico destinate ad una fruizione collettiva;

b) favorire l'integrazione delle Fasce A e B nel contesto territoriale e ambientale, ricercando la massima coerenza possibile tra l'assetto delle aree urbanizzate e le aree comprese nella fascia;

c) favorire nelle fasce A e B, aree di primaria funzione idraulica e di tutela naturalistico-ambientale, il recupero, il miglioramento ambientale e naturale delle forme fluviali e morfologiche residue, ricercando la massima coerenza tra la destinazione naturalistica e l'assetto agricolo e forestale (ove presente) delle stesse.

7. Sono fatti salvi gli interventi già abilitati (o per i quali sia già stata presentata denuncia di inizio di attività ai sensi dell'art. 4, comma 7, del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, così come convertito in L. 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modifiche) rispetto ai quali i relativi lavori siano già stati iniziati al momento di entrata in vigore del presente Piano e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.

8. Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni e gli atti amministrativi ai sensi delle leggi 9 luglio 1908, n. 445 e 2 febbraio 1974, n. 64, nonché quelli di cui al D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 e dell'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e successive modifiche e integrazioni.

9. Per le aree inserite all'interno dei territori protetti nazionali o regionali, definiti ai sensi della L. 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche e integrazioni e/o da specifiche

leggi regionali in materia, gli Enti di gestione, in sede di formazione e adozione di strumenti di pianificazione d'area e territoriale o di loro varianti di adeguamento, sono tenuti, nell'ambito di un'intesa con l'Autorità di bacino, a conformare le loro previsioni alle delimitazioni e alle relative prescrizioni del presente Piano, specificatamente finalizzate alla messa in sicurezza dei territori.

- **Art. 40. Procedure a favore della rilocalizzazione degli edifici in aree a rischio.**

1. I Comuni, anche riuniti in consorzio, in sede di formazione dei rispettivi P.R.G. o dei Piani particolareggiati e degli altri strumenti urbanistici attuativi, anche mediante l'adozione di apposite varianti agli stessi, possono individuare comprensori di aree destinate all'edilizia residenziale, alle attività produttive e alla edificazione rurale, nei quali favorire il trasferimento degli insediamenti siti nei territori delle Fasce A e B. Negli strumenti di pianificazione esecutiva comunale tali operazioni di trasferimento sono dichiarate di pubblica utilità. I trasferimenti possono essere operati con convenzioni che assicurino le aree e i diritti edificatori già spettanti ai proprietari. I valori dei terreni espropriati ai fini della rilocalizzazione sono calcolati sulla base delle vigenti leggi in materia di espropriazione per pubblica utilità. Le aree relitte devono essere trasferite al demanio pubblico libere da immobili.

- **Art. 41. Compatibilità delle attività estrattive.**

1. Fatto salvo, qualora più restrittivo, quanto previsto dalle vigenti leggi di tutela, nei territori delle Fasce A e B le attività estrattive sono ammesse se individuate nell'ambito dei piani di settore o degli equivalenti documenti di programmazione redatti ai sensi delle leggi regionali. Restano comunque escluse dalla possibilità di attività estrattive le aree del demanio fluviale.

2. I piani di settore o gli equivalenti documenti di programmazione redatti ai sensi delle leggi regionali devono garantire che gli interventi estrattivi rispondano alle prescrizioni e ai criteri di compatibilità fissati nel presente Piano. In particolare deve essere assicurata l'assenza di interazioni negative con l'assetto delle opere idrauliche di difesa e con il regime delle falde freatiche presenti. I piani di settore o gli equivalenti documenti di programmazione redatti ai sensi delle leggi regionali devono inoltre verificare la compatibilità delle programmate attività estrattive sotto il profilo della convenienza di interesse pubblico comparata con riferimento ad altre possibili aree di approvvigionamento alternative, site nel territorio regionale o provinciale, aventi minore impatto ambientale. I medesimi strumenti devono definire le modalità di ripristino delle aree estrattive e di manutenzione e gestione delle stesse, in coerenza con le finalità e gli

effetti del presente Piano, a conclusione dell'attività. I piani di settore delle attività estrattive o gli equivalenti documenti di programmazione redatti ai sensi delle leggi regionali, vigenti alla data di approvazione del presente Piano, devono essere adeguati alle norme del Piano medesimo.

3. Gli interventi estrattivi non possono portare a modificazioni indotte direttamente o indirettamente sulla morfologia dell'alveo attivo, devono mantenere o migliorare le condizioni idrauliche e ambientali della fascia fluviale.

4. I piani di settore o gli equivalenti documenti di programmazione redatti ai sensi delle leggi regionali devono essere corredati da uno studio di compatibilità idraulico-ambientale, relativamente alle previsioni ricadenti nelle Fasce A e B, e comunicati all'atto dell'adozione all'Autorità idraulica competente e all'Autorità di bacino che esprime un parere di compatibilità con la pianificazione di bacino.

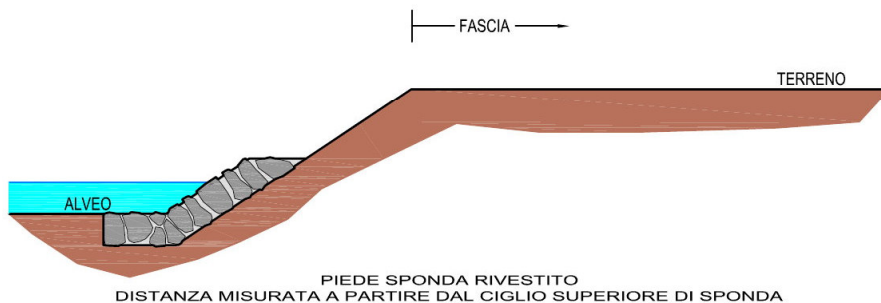
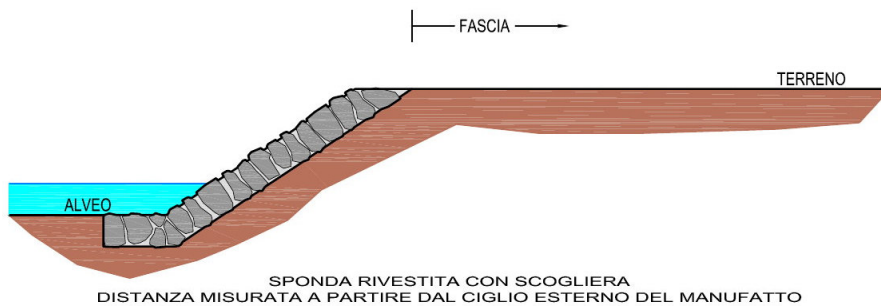
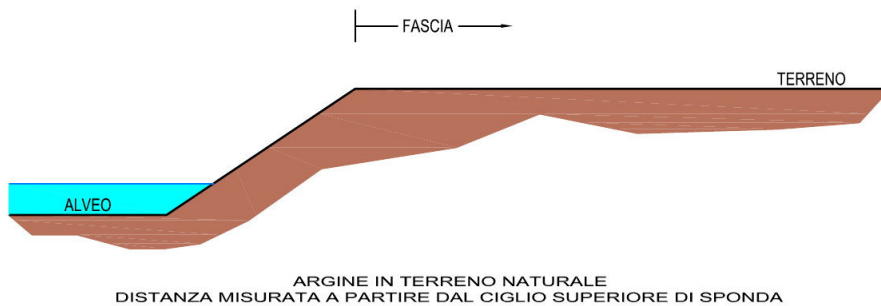
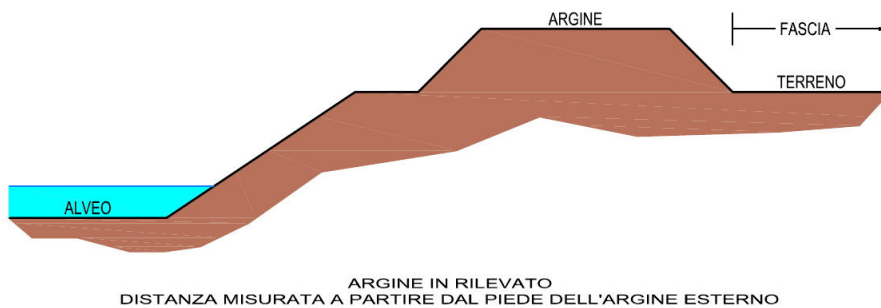
5. In mancanza degli strumenti di pianificazione di settore, o degli equivalenti documenti di programmazione redatti ai sensi delle leggi regionali, e in via transitoria, per un periodo massimo di due anni dall'approvazione del presente Piano, è consentito procedere a eventuali ampliamenti delle attività estrattive esistenti, per garantire la continuità del soddisfacimento dei fabbisogni a livello locale, previa verifica della coerenza dei progetti con le finalità del presente Piano.

6. Nei territori delle Fasce A, B e C sono consentiti spostamenti degli impianti di trattamento dei materiali di coltivazione, nell'ambito dell'area autorizzata all'esercizio dell'attività di cava, limitatamente al periodo di coltivazione della cava stessa.

7. Ai fini delle esigenze di attuazione e aggiornamento del presente Piano, le Regioni attuano e mantengono aggiornato un catasto delle attività estrattive ricadenti nelle fasce fluviali con funzioni di monitoraggio e controllo. Per le cave ubicate all'interno delle fasce fluviali il monitoraggio deve segnalare eventuali interazioni sulla dinamica dell'alveo, specifici fenomeni eventualmente connessi al manifestarsi di piene che abbiano interessato l'area di cava e le interazioni sulle componenti ambientali.

ALLEGATO
SCHEMI TIPO DI RAPPRESENTAZIONE
DELLE FASCE DI RISPETTO / COMPETENZA / TUTELA

NORME GENERALI DI TUTELA DEI CORSI D'ACQUA
E REGOLAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI POLIZIA IDRAULICA SUL TERRITORIO COMUNALE



NORME GENERALI DI TUTELA DEI CORSI D'ACQUA
E REGOLAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI POLIZIA IDRAULICA SUL TERRITORIO COMUNALE

